



Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1959¹ sull'assicurazione dei veicoli è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 3

³ Per il controllo periodico dei veicoli di riserva si applica per analogia l'articolo 33 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

Art. 24 cpv. 4, frase introduttiva

⁴ I veicoli a motore e i rimorchi provvisti di targhe professionali aventi un peso totale (art. 7 cpv. 4 OETV³) superiore a 3,50 t possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:

II

Gli allegati 4 e 5 sono modificati come segue:

Allegato 4 n. 15.5

15.5 Autorizzazione:

¹ RS 741.31
² RS 741.41
³ RS 741.41

autorizzazione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini⁴ all'installazione, al controllo periodico e alla riparazione di tachigrafi.

Allegato 5 n. 1, 3 e 4, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a e c

1. *Concerne soltanto il testo francese*
3. *Concerne soltanto il testo francese*
4. Il detentore conferma di aver consegnato i documenti seguenti alla posta o all'autorità di ammissione il ...:
 - a. Licenza di circolazione per il veicolo da immatricolare o rapporto di perizia (modulo 13.20 A)
 - c. *Concerne soltanto il testo francese*

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁴ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 589).